

**Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**  
**Responsabile Dott.ssa Maria Grazia Vavalà**

**Prot. n. 30426**  
**del 21 giugno 2022**

**IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA**

**Premesso**

- che con delibera n. 237 del 19 febbraio 2020, pervenuta al protocollo generale al n. 11617 del 16 marzo 2020, l'ANAC ha dichiarato l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Direttore Amministrativo presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia conferito alla *omissis* con delibera del Direttore Generale n. 807/DG del 27 giugno 2017;
- che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, è stata dichiarata la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- che, in esecuzione della delibera ANAC, con le note prot. n. 18358 e 18359 del 28 aprile 2020, il RPCT ha comunicato rispettivamente alla *omissis* e alla *omissis* l'inconferibilità dell'incarico di Direttore Amministrativo dell'ASP di Vibo Valentia conferito alla *omissis* dal Direttore Generale pro tempore, *omissis*, con delibera n. 807/DG del 27 giugno 2017 nonché la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- che, con le medesime note, è stato comunicato ad entrambe le interessate l'avvio del procedimento in contraddittorio per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione alla *omissis* della sanzione di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013 e alla *omissis* delle sanzioni di cui all'art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 39/2013;
- che, pertanto, a ciascuna di loro è stato richiesto di presentare, nel termine di dieci giorni dal ricevimento delle note sopra meglio identificate, memorie scritte, documenti, deduzioni e/o pareri da valutare al fine dell'istruzione e definizione della pratica;
- che, con nota acquisita al protocollo generale al n.19268 del 5 maggio 2020, la *omissis*, oltre a precisare che non rientrerebbe nelle competenze del RPCT decidere l'applicazione della sanzione di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 39/2013, rileva che la dichiarazione da lei resa sull'insussistenza di cause di inconferibilità non sarebbe una dichiarazione mendace, "*bensì una dichiarazione del tutto legittima formulata sull'interpretazione della natura giuridica di Fondazione omissis e del rapporto*

*di detta Struttura accreditata esclusivamente con l'Azienda Sanitaria Provinciale di omissis (e non di Vibo Valentia)";*

- che, inoltre, la sua dichiarazione non può *"definirsi "mendace" (quindi pronunciata deliberatamente con dolo) poiché ha in maniera puntuale e precisa dichiarato i servizi prestati (tra cui quello presso Fondazione omissis)";*

- che, con nota acquisita al protocollo generale al n. 19701 del 7 maggio 2020, la *omissis* ha dichiarato di aver conferito l'incarico *"nel pieno rispetto della normativa di riferimento e in assoluta buona fede..... sulla base, da un lato, dell'elenco ufficiale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario, redatto dalla Regione Calabria, nel quale, non era annotata (e non lo è tuttora) la sussistenza di eventuali cause ostantive in relazione alla posizione della omissis, e, dall'altro lato, sulla base della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità resa dalla omissis ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013";*

- che, esaminate le deduzioni presentate, il RPCT dell'ASP di Vibo Valentia, con provvedimento prot. n. 32036 del 3 agosto 2020, ha dato atto:

1. di aver comunicato alla *omissis* e alla *omissis*, rispettivamente con le note prot. n. 18358 del 28 aprile 2020 e prot. n. 18359 del 28 aprile 2020, l'inconferibilità dell'incarico di Direttore Amministrativo Aziendale, conferito con delibera n. 807/DG del 27 giugno 2017, nonché la nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto;
2. che la nullità dell'incarico e del relativo contratto ha efficacia ex tunc e comporta l'obbligo da parte dell'Azienda di procedere al recupero delle somme erogate alla *omissis* a titolo di spettanze economiche per l'incarico conferito;
3. di ritenere necessario, alla luce delle deduzioni presentate dalla *omissis* e dalla *omissis*, in merito alla buona fede che ha caratterizzato il comportamento di entrambe e delle indicazioni contenute nella delibera n. 833 del 3 agosto 2016 paragrafo n. 2 punto A) e paragrafo n. 3, di sottoporre un quesito all'ANAC per verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18, commi 1 e 2, e dall'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 39/2013, rinviando ogni decisione sul punto all'acquisizione del parere dell'Autorità.

Il parere, richiesto con prot. n. 33346 del 13 agosto 2020 e sollecitato, verbalmente prima, e per iscritto poi, con nota prot. n. 21644 del 9 aprile 2021, è pervenuto in data 16 aprile 2021 e acquisito al protocollo generale al n. 23179.

Tenuto conto del parere espresso dall'Ufficio Vigilanza sull'Imparzialità dei Funzionari Pubblici e delle deduzioni formulate dalla *omissis* e dalla *omissis*, il R.P.C.T. ha rilevato quanto di seguito esposto.

- La *omissis* ha dichiarato, al momento del conferimento dell'incarico, l'insussistenza di cause di inconferibilità. Contestualmente, nel curriculum vitae ha attestato espressamente di aver

svolto dal 21 luglio 2015 al 20 dicembre 2015 l'incarico di Dirigente dei Servizi Amministrativi presso la Fondazione *omissis*, struttura, come da lei stessa dichiarato, accreditata al S.S.R.

L'aver incluso nell'elencazione degli incarichi anche quello che ha reso inconfiribile l'incarico di Direttore Amministrativo presso l'ASP di Vibo Valentia "*escluderebbe in modo evidente la mala fede dell'autore della dichiarazione*", come affermato dall'ANAC nel richiesto parere.

L'interessata ha motivato la dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità, asserendo che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2 lett. d) e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 si evince che, ai fini dell'inconfiribilità, il rapporto di regolazione e/o finanziamento deve sussistere con l'amministrazione che conferisce l'incarico e non genericamente con il Servizio Sanitario Regionale.

Infatti, l'art. 5 dispone che "*gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale*".

L'art. 1, comma 2 lett. d) definisce gli "enti di diritto privato regolati o finanziati", specificando che trattasi di "*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: ..... finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*".

L'interpretazione coordinata delle due norme, ha indotto la *omissis* a ritenere che sussista inconfiribilità qualora il rapporto di finanziamento si instauri, mediante la stipulazione di convenzioni, tra l'amministrazione che conferisce l'incarico e l'ente privato finanziato.

Questa tesi, condivisa in prima battuta da questo RPCT, è stata confutata e rigettata, con fondate motivazioni giuridiche, dall'ANAC nella delibera n. 237/2020, in cui l'Autorità ha asserito che la prescrizione contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 ha un carattere specifico rispetto alle definizioni generali contenute nell'art. 1, comma 2 lett. d).

In conseguenza di ciò, l'inconfiribilità sussiste ogni qualvolta un ente di diritto privato abbia un rapporto di regolazione e finanziamento con il Sistema Sanitario Regionale e non con la singola amministrazione che conferisce l'incarico.

Chiarita la reale portata della norma contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, bisogna tuttavia osservare che l'interpretazione normativa sostenuta dalla *omissis* ha generato nella stessa un falso convincimento, inducendola a ritenere insussistente la causa di inconfiribilità. La dichiarazione da lei resa, pertanto, non può essere considerata mendace, in quanto priva dell'elemento della mala fede.

Il comportamento non colposo della *omissis* è ulteriormente provato dal fatto che nel curriculum vitae abbia indicato tra gli incarichi svolti, quello di Dirigente dei Servizi Amministrativi ricoperto presso *omissis* dal 21 luglio 2015 al 20 dicembre 2015.

L'aver menzionato l'incarico in oggetto è la prova inequivocabile della sua buona fede e dell'assenza di qualsivoglia volontà di indurre in errore e/o di ingannare l'Azienda al fine di ottenere un incarico inconfiribile.

Per quanto sopra esposto e motivato, si ritiene non applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ossia l'inconfiribilità di qualsiasi

incarico per un periodo di cinque anni, in quanto insussistenti i presupposti giuridici per l'applicazione della stessa.

- La *omissis*, Direttore Generale pro tempore, ha dichiarato di aver conferito l'incarico di Direttore Amministrativo dell'ASP di Vibo Valentia alla *omissis*, fidandosi dell'elenco ufficiale della Regione Calabria, in cui sono riportati i nominativi di tutti gli idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Amministrativo nelle Aziende del Sistema Sanitario Regionale.

In tale elenco, approvato con decreto n. 4186 del 15 aprile 2016 del Dirigente di Settore del Dipartimento Tutela della Salute, è inserita la *omissis*, senza alcuna annotazione sulla sussistenza di eventuali cause ostative.

La *omissis* sostiene, altresì, di aver fatto affidamento, in buona fede, sulla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità resa dalla *omissis*.

Tale dichiarazione, tuttavia, non esonera chi conferisce l'incarico dal dovere di accertarne la veridicità e, nel caso specifico, di accertare l'assenza di cause di inconferibilità, tanto più se rilevabile dalla stessa documentazione presentata.

Nel caso di specie, se la *omissis* avesse valutato con maggiore attenzione il curriculum vitae della *omissis*, avrebbe potuto evincere con facilità che la stessa aveva ricoperto l'incarico di Dirigente dei Servizi Amministrativi presso *omissis* e che, pertanto, sussisteva una causa di inconferibilità per la quale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 39/2013, non poteva nominare la *omissis* Direttore Amministrativo dell'ASP di Vibo Valentia.

In conseguenza di ciò, alla *omissis* deve essere irrogata la sanzione inibitoria prevista dall'art 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, a norma del quale i soggetti che hanno conferito l'incarico nullo non possono conferire per tre mesi gli incarichi di loro competenza.

L'applicazione della sanzione in oggetto, tuttavia, viene sospesa in quanto la *omissis* è cessata dall'incarico in data 7 maggio 2019.

Troverà applicazione nel caso in cui dovesse nuovamente ricevere l'incarico di Direttore Generale o Commissario dell'ASP di Vibo Valentia.

- Si ritiene, infine, che alla *omissis* non possa essere imputata alcuna conseguenza economica a danno dell'Azienda derivante dall'incarico nullo conferito.

Secondo gli orientamenti prevalenti, sarebbe applicabile alla fattispecie l'art. 2126 del codice civile, secondo cui "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa".

Con questa norma il legislatore ha voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto non può pregiudicare la posizione del lavoratore, che vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta (prestazione di fatto), primo fra tutti il diritto ad un'adeguata retribuzione per la prestazione lavorativa effettivamente prestata.

La *omissis*, per tutto il periodo per il quale ha rivestito il ruolo di Direttore Amministrativo dell'ASP di Vibo Valentia, ha svolto le funzioni inerenti con abnegazione, mettendo la propria professionalità al servizio dell'Ente e assumendosi tutte le responsabilità conseguenti. Ne sono prova le attività da lei poste in essere durante il periodo dell'incarico, documentate dagli atti sottoscritti in qualità di Direttore Amministrativo, sia singolarmente sia come componente del management aziendale.

Per quanto sopra esposto e motivato, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

dispone

- di non applicare alla *omissis* la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ossia l'inconferibilità di qualsiasi incarico per un periodo di cinque anni, in quanto insussistenti i presupposti giuridici per l'applicazione della stessa;
- di irrogare alla *omissis* la sanzione inibitoria prevista dall'art 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, a norma del quale i soggetti che hanno conferito l'incarico nullo non possono conferire per tre mesi gli incarichi di loro competenza.  
L' applicazione della sanzione in oggetto, tuttavia, rimane sospesa in quanto la *omissis* è cessata dall'incarico in data 7 maggio 2019;
- di non imputare alla *omissis* alcuna responsabilità per conseguenze economiche derivanti dall'incarico nullo conferito.

Il presente provvedimento sarà notificato alla *omissis* e alla *omissis*, trasmesso, per conoscenza, all'ANAC, e pubblicato sul sito web aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente- sub sezione di primo livello "Altri Contenuti"- sub sezione di secondo livello "Anticorruzione"- sub sezione di terzo livello "Provvedimenti del RPCT".

Il R.P.C.T.

Dott.ssa Maria Grazia Vavalà

